



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – e-mail: info@comune.rotzo.vi.it
P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240

Reg. ord. N. **3**

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE “PONTARA CAMPOLONGO – MALGA MANDRIELLE” .

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 10.05.2018 al n. 2160 di protocollo con la quale la Ditta Salima srl con sede a Limena (PD) IN Via Praimbole n. 28, ha chiesto la chiusura del tratto di strada comunale “Pontara di Campolongo - Malga Mandrielle”;

PRECISATO che tale richiesta è finalizzata alla chiusura del tratto di viabilità suddetto per il periodo dal 25.05.2018 al 30.06.2018 al fine di poter eseguire degli interventi di asfaltatura nell’ambito dell’opera di realizzazione del percorso ciclopedonale degli Altipiani Cimbri Trentino Veneti;

RITENUTO necessario predisporre, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, la chiusura del tratto di strada in premessa citato;

VISTA la pubblica utilità ed interesse dell’intervento;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 107 del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato ncon D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

VISTE le motivazioni esposte in premessa;

ORDINA

1. dal giorno 25/05/2018 al giorno 30/06/2018 durante l’orario delle lavorazioni, con esclusione di sabato e domenica, la sospensione temporanea della circolazione lungo il tratto di strada comunale da “Pontara Campolongo - Malga Mandrielle” al fine di permettere l’esecuzione degli interventi di asfaltatura nell’ambito dell’opera di realizzazione del percorso ciclopedonale degli Altipiani Cimbri Trentino Veneti da parte della Ditta SALIMA SRL;
2. dal suddetto divieto sono esclusi i veicoli degli addetti ai lavori, di pronto soccorso, di polizia, di pronto intervento;
3. di disporre la collocazione delle barriere e della segnaletica provvisoria in conformità agli artt. 29 e seguenti del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) lungo il tratto di strada interrotta in modo da escludere dubbi o esitazioni per il traffico ed il transito vietato;
4. di permettere altresì il passaggio dei conduttori delle Malghe per esigenze di servizio;

INCARICA

- gli addetti ai servizi di Polizia di cui all’art. 12 del D.Lvo. 30.04.1992 n. 285 a far rispettare la presente ordinanza;
- alla Ditta stessa la collocazione e la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell’installazione dei prescritti segnali stradali;

AVVERTE

- 1) che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
- 2) a norma dell’art. 3 quarto comma e 5 terzo comma della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (legge 06.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla Residenza Comunale, li

24 MAG. 2018



IL SINDACO
Pellizzari Aldo